

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILATI NONCHÉ DI ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA, CON RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL CAM, IN N. 6 COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA S.R.R. PALERMO – AREA METROPOLITANA".

CHIARIMENTI/RISPOSTA A QUESITI

Atteso che una Ditta ha posto testualmente il seguente quesito.

1. Atteso che tra i documenti di gara non risultano indicazioni in merito agli adempimenti da porre in essere per la partecipazione in RTI Verticale si chiede di voler fornire raggugli in merito;

2. Si chiede di voler fornire giustificazioni in merito ai requisiti di idoneità richiesti al punto 2, cioè la categoria 9, 10A e 10B, visto che da tutta la documenti di gara non prevede nessuna attività di bonifica di siti. Si richiede pertanto se si tratta di un errore di refuso di stampa;

Si forniscono i seguenti chiarimenti/risposte

In riferimento alla richiesta di chiarimenti, si rappresenta che l'associazione temporanea di imprese è regolamentata dall'art. 48 del D.L. 50/2016 e s.m.i.

E' pacifico, come previsto all'art. 7.4 del disciplinare di gara, che "Il requisito concernente l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al precedente punto 7.1, lett.A del presente disciplinare, deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Riguardo al requisito concernente l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, di cui al precedente punto 7.1, lett. B del presente disciplinare, in conformità alla Delibera ANAC n. 498 del 10.05.2017 e sulla scorta della più recente giurisprudenza consolidata sul punto, si precisa che, pur restando ferma la necessità che tutti i componenti del raggruppamento debbano essere in possesso dell'iscrizione alle specifiche "categorie" previste dagli atti di gara (in quanto le stesse costituiscono un requisito di natura soggettiva relativo all'idoneità professionale, non suscettibile né di frazionamento né di cumulo), è consentito, tuttavia, alle imprese associate e/o associate di poter cumulare le rispettive "classi" d'iscrizione all'Albo di cui trattasi (in quanto le stesse costituiscono un requisito di natura oggettiva relativo alla capacità tecnico-professionale)".

In riferimento al quesito indicato al punto 2, circa il possesso dei requisiti di iscrizione alle categorie 9 e 10, occorre precisare che sebbene il D.Lgs 81/2008 attribuisca l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Gestori

Ambientali alle sole imprese che eseguono lavori di Demolizione e/o Rimozione amianto, il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 T.U. Ambientale, all'art. 212 comma 5 attribuisce tale incombenza a tutte le imprese che eseguono lavori di "bonifica dei beni contenenti amianto", senza distinguere tra rimozione, incapsulamento e confinamento.

Pertanto bisogna considerare l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come requisito necessario per tutte le imprese che intendano trattare beni contenenti amianto, indipendentemente dalla tipologia di bonifica da eseguire, stante che nei servizi opzionali è previsto al punto 11.1 la messa in sicurezza di materiali contenenti amianto.

IL Responsabile Unico del Procedimento

Catalano Arch. Rosario Maria

